

**Assessorato Territorio e Ambiente**  
*Direzione Ambiente*  
**CIG 056730393C**

**PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI  
RIFIUTI URBANI DELLA VALLE D’AOSTA**

*Documento n. 2 del 23-02-2011*

**Chiarimenti a seguito di richieste pervenute**  
(scadenza: entro le ore 12.00 del giorno 07/03/2011)

In relazione alle richieste di chiarimenti o informazioni aggiuntive pervenute a tutt’oggi relative alla procedura in oggetto, si riportano i quesiti presentati ed i relativi riscontri della stazione appaltante.

Si precisa che i quesiti non sempre evidenziati con chiarezza sono stati raggruppati per tematica.

**Quesito 1**

**1) Pag. 6 comma 3) e pag. 19 paragrafo 7 punto a) Disciplinare di gara**

Tra i requisiti di partecipazione sono richiesti:

➤ **Pag. 6**

“L’impresa oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII deve aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una **cifra di affari**, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l’importo base di gara” (3 x 225.000.000)/5 anni = **135.000.000 all’anno**

**Risposta al quesito 1**

*a) In ordine alla disposizione di cui a pag. 6 del disciplinare, a tenore della quale “l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara”.*

Al riguardo sono stati prospettati dubbi circa l’applicabilità di tale disposizione con riguardo alla concessione di costruzione e gestione.

In ogni caso si chiede di chiarire che la stessa “dovrebbe essere riferita al valore dell’importo dei lavori previsti”.

Si evidenzia infine nel quesito, un possibile mancato coordinamento con riguardo a quanto disposto per i concorrenti stranieri.

\* \* \*

La norma in esame, già prevista dall’art. 3, co. 6 del D.P.R. n. 34/2000, può essere sicuramente applicata alle concessioni di costruzione e gestione, così come del resto previsto dall’art. 98, comma 1 del D.P.R. n. 554/99, secondo cui “i soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, **devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti**, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi”.

La cifra d’affari, come del resto previsto dalla disposizione del disciplinare in discorso, deve essere riferita ai lavori oggetto dell’intervento (importo pari ad € 75.000.000,00).

Dette disposizioni sono coerenti rispetto a quelle previste con riguardo agli operatori economici stranieri (pag. 21 disciplinare), secondo cui “il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. 34/2000, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere **non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori** a base di gara”.

## Quesito 2

➤ Pag. 19

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economici .....**"fatturato medio"** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento ovvero non inferiore a **22.500.000 euro all'anno**.

- **Quesito: ad una prima analisi, sembra vi sia contraddizione tra le due affermazioni, se ne richiede la verifica.**

A proposito di questo quesito, si osserva ancora che:

- a) I requisiti di capacità economico finanziaria, al pari degli altri requisiti, devono essere stabiliti in termini chiari ed univoci, al fine di evitare problemi interpretativi ed applicativi; si ritiene pertanto che non si possa avere una duplicazione del medesimo requisito, ma che occorra scegliere quale dei due effettivamente richiedere ed applicare;
- b) La disposizione di pag. 6 sembra richiamare il disposto dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 34/2000, che recita: *Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quarter, della Legge*. Questa disposizione non appare applicabile al caso di specie, riguardando gli appalti di lavori, e non la concessione di costruzione e gestione; in ogni caso, quand'anche fosse applicabile, dovrebbe essere riferita al valore dell'importo dei lavori previsti, e non certo dell'intero importo comprensivo del servizio ventennale (che rappresenta la quota economica preponderante);

Più correttamente applicabile alla fattispecie risulta l'art. 98 del D.P.R. 554/1998, che recita:

- 1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:*

- a) *Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;*
- b) *Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;*
- c) *Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.*

Anche nei riguardi di questa disposizione, va rilevato come la richiesta contenuta nel Disciplinare possa essere ritenuta sovradimensionata, in quanto la norma fa riferimento all' "investimento previsto per l'intervento", e dunque il **valore delle opere oggetto della concessione**, e non certo al corrispettivo complessivo relativo anche all'attività di gestione.

La presenza di indicazioni che appaiono non coordinate si conferma anche con riguardo a quanto disposto per i concorrenti stranieri, ai quali viene richiesto (pag.21 del Disciplinare) un volume d'affari "non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara", che risulta essere ancora una volta un concetto e un numero difforme da quelli indicati in precedenza. E' appena il caso di ricordare che la par condicio tra i concorrenti richiede che agli stessi, anche se stranieri, devono essere applicate regole identiche e parità di requisiti.

Si precisa, infine che il parametro qui posto in discussione è preso in considerazione per il computo di numerosi requisiti necessari ed, in particolare, per quanto concerne il computo delle **coperture assicurative e della cauzione e garanzie richieste** (pag.13 della disciplinare – punto 5), che allo stato risultano assolutamente eccessive e di difficile reperibilità.

## **Risposta al quesito 2**

*b) In ordine alla disposizione di cui a pag. 19 del disciplinare, a tenore della quale "i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi previsti dal Regolamento di attuazione del Codice o, in pendenza della sua entrata in vigore, di quelli previsti all'articolo 98 del D.P.R. 554/1999".*

Al riguardo è stata prospettata nel quesito una possibile diversa interpretazione della disposizione di cui all'art. 98 del D.P.R. n. 554/99, secondo cui per "investimento previsto per l'intervento" occorrerebbe intendere "il valore delle opere oggetto della concessione", non già "il corrispettivo complessivo relativo all'attività di gestione".

\* \* \*

Con riguardo alla disposizione in discorso, è un dato pacifico che i requisiti ivi previsti si riferiscono al valore globale dell'investimento, che non può non includere anche l'attività di gestione.

Del resto è lo stesso comma 1 dell'art. 98 a prevedere che i requisiti previsti dalla disposizione del disciplinare sono "ulteriori" rispetto a quelli già previsti "dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente eseguiti".

Di conseguenza essi non possono essere sicuramente riferiti al “valore delle opere oggetto della concessione”.

### Quesito 3

#### 2) Pag. 6 Disciplinare di gara:

Il disciplinare precisa che i concorrenti dovranno produrre l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità dell'impresa o, in caso di ATI, di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

- **Quesito:** considerato il tipo di appalto, che prevede una parte di oneri concernenti la realizzazione di nuovi impianti ed una parte di oneri concernenti la gestione di tutti i servizi connessi, è corretto chiedere che anche le concorrenti all'ATI che si occuperanno della gestione dei servizi (e che pertanto non necessitano per lo svolgimento della loro attività dell'attestazione SOA) debbano possedere l'attestazione SOA? Il quesito è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che il valore economico della parte afferente il servizio risulta preponderante rispetto alla quota di lavori, per cui appare incongruo impostare la procedura in termini rigidi richiedendo a tutti i soggetti la SOA per lavori. La richiesta non appare congrua almeno per due ordini di considerazioni. Da un lato, la SOA qualifica il soggetto che deve svolgere "lavori" e non "servizi", e dunque risulta incongruo richiedere tale qualificazione al soggetto che, nell'ambito del raggruppamento, sia chiamato a svolgere i servizi e non i lavori. D'altro canto, mantenere questa richiesta ha come effetto quello di restringere indebitamente la concorrenza, contro lo stesso interesse della Stazione appaltante, in quanto esclude dalla partecipazione soggetti titolari di particolare competenza nella gestione di impianti, solo perché non in possesso di una qualificazione SOA, che non ha attinenza e non serve ai fini della loro attività specifica. Il rischio dunque è duplice: una indebita restrizione della concorrenza e l'impossibilità di partecipare di soggetti effettivamente qualificati per l'attività di gestione di impianti.

### Risposta al quesito 3

*c) In ordine alla disposizione di cui a pag. 6 del disciplinare, a tenore della quale "che i concorrenti dovranno produrre l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (in originale, copia conforme o autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000) dell'Impresa o, in caso di A.T.I., di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento".*

Al riguardo è stato adombrato il dubbio che l'attestazione SOA debba essere posseduta, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, anche dagli operatori economici chiamati a svolgere "servizi e non lavori".

\* \* \*

L'attestazione SOA, secondo le categorie e classifiche richieste, deve essere prodotta solo dai soggetti chiamati ad eseguire lavori.

Naturalmente il raggruppamento nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, sia con riguardo ai lavori che ai servizi.

## Quesito 4

### 4) Pag. 19 Disciplinare di gara – punto e) ed f):

Tra i requisiti di capacità tecnico – organizzativa, viene richiesto al punto e) che i concorrenti debbano avere costruito e gestito continuativamente per almeno 2 anni un impianto di trattamento rifiuti..... dando dimostrazione del regolare funzionamento dell'impianto ed al punto f) che debbano aver gestito per almeno 10 anni impianti di trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani riferiti ad un bacino di utenza con una produzione annua di rifiuti pari ad almeno 100.000 t/a. Detto requisito dovrà essere attestato dai soggetti fruitori degli impianti mediante dichiarazione ufficiale certificata da produrre sia in originale che in copia conforme....

- **Quesito:** considerata la parte del disciplinare dedicata all'avvalimento, il concorrente, per rispettare quelli che sono i requisiti di cui al punto e) ed f), può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. Inoltre, più nello specifico, nel caso si avvalga dei requisiti di altro soggetto, quale deve essere la documentazione specificata (per entrambi i punti) fornita dal soggetto di cui il ricorrente si avvale?

## Risposta al quesito 4

**In ordine ai requisiti di cui a pag. 19 del disciplinare, punti e) ed f).**

Al riguardo è stata chiesto se i requisiti in discorso possano essere oggetto di avvalimento.

\* \* \*

L'avvalimento è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, del resto richiamate puntualmente dal disciplinare di gara.

## Quesito 5

### 4) Pag. 19 Disciplinare di gara – punto e) ed f):

Tra i requisiti di capacità tecnico – organizzativa, viene richiesto al punto e) che i concorrenti debbano avere costruito e gestito continuativamente per almeno 2 anni un impianto di trattamento rifiuti..... dando dimostrazione del regolare funzionamento dell'impianto ed al punto f) che debbano aver gestito per almeno 10 anni impianti di trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani riferiti ad un bacino di utenza con una produzione annua di rifiuti pari ad almeno 100.000 t/a. Detto requisito dovrà essere attestato dai soggetti fruitori degli impianti mediante dichiarazione ufficiale certificata da produrre sia in originale che in copia conforme....

- **Quesito:** considerata la parte del disciplinare dedicata all'avvalimento, il concorrente, per rispettare quelli che sono i requisiti di cui al punto e) ed f), può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto. Inoltre, più nello specifico, nel caso si avvalga dei requisiti di altro soggetto, quale deve essere la documentazione specificata (per entrambi i punti) fornita dal soggetto di cui il concorrente si avvale?
  
- **Quesito:** relativamente al punto f) il requisito delle 100.000 t/a è da intendersi riferito alla produzione totale complessiva di rifiuti del bacino relativo alla costruzione del nuovo impianto (incluso anche la produzione dei rifiuti speciali) oppure sono da intendersi esclusivamente le quantità di RSU in ingresso all'impianto di trattamento portatore della referenza? La prima interpretazione appare quella suggerita dal dato testuale della disposizione del Disciplinare.
  
- **Quesito:** il requisito delle 100.000 t/a, nel caso in cui si ritengano esclusi i rifiuti speciali, deve ritenersi riferito alla quantità di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani? Questa interpretazione parrebbe rappresentare la soglia inferiore non superabile, in quanto escludere anche i rifiuti assimilabili significherebbe sottostimare la capacità di produzione di rifiuti del territorio, cui può essere chiamato a rispondere l'impianto: e dunque limitare eccessivamente l'accessibilità al requisito richiesto.

## Risposta al quesito 5

Ai fini della valutazione del quesito posto si precisa che l'oggetto della concessione non riguarda solo le attività relative ai rifiuti urbani e assimilati, ma anche quelle riferite ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani, inclusi i fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e assimilate, ai rifiuti speciali anche pericolosi provenienti da piccole attività produttive e ai rifiuti speciali di natura sanitaria, ricomprendendo in tale fattispecie anche i rifiuti da trattare nell'esistente inceneritore per animali di piccola taglia.

In relazione a ciò, tenuto conto che nelle attività di smaltimento sono comprese, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del d. lgs. n. 152/2006, tutte le attività potenzialmente esercitate all'interno di un impianto (dallo stoccaggio, alla selezione, al trattamento, ecc.), il requisito delle 100.000 ton/anno va riferito all'insieme di tutte le tipologie di rifiuti conferiti presso l'impianto o gli impianti a cui ci si riferisce come referenza: pertanto non si assumono a riferimento i soli rifiuti urbani e assimilati, ma tutte le tipologie di rifiuti rientranti nelle attività oggetto della concessione.

## Quesito 6

- **Quesito:** relativamente al rilascio dell'attestato di gestione dell'impianto di trattamento da parte dei singoli fruitori si ritiene che, nel caso in cui si intenda che questo debba essere rilasciato dai vari utilizzatori (per lo più singoli trasportatori convenzionati, molto numerosi), si darebbe luogo ad un aggravamento della procedura di partecipazione non giustificato; si chiede pertanto se possa ritenersi sufficiente una documentazione autorizzatoria che attesti la capacità dell'impianto, accompagnata da un'autodichiarazione del soggetto gestore e dalla copia dei MUD rilasciati annualmente, da cui risultano in modo ufficiale la quantità e la tipologia dei rifiuti smaltiti.

## Risposta al quesito 6

### Risposta:

Per quanto riguarda la documentazione si ritiene ammissibile la presentazione di una autodichiarazione del soggetto gestore corredata dalla copia dei MUD, accompagnata dalla ricevuta di presentazione alla Camera di Commercio da cui risultino in modo ufficiale quantità e tipologie dei rifiuti conferiti annualmente.

Il Responsabile del Procedimento  
- Fulvio Bove -